

NOTA

**Legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante
“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”.**

Di seguito una sintesi delle disposizioni riportate negli articoli 14, 15 e 16 della Legge 117/2019.

L'articolo 14 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) contiene i principi e i criteri specifici, individuati per la delega relativa all'attuazione delle direttive in oggetto.

Al **comma 1**: la **lettera a)** prevede la riforma del sistema di gestione dei veicoli fuori uso nel rispetto delle seguenti indicazioni: 1) modificare il Dlgs 24 giugno 2003, n. 209 (attuazione direttiva veicoli fuori uso) con particolare riferimento alla responsabilità estesa del produttore; 2) individuare forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio nel rispetto della norma relativa alla riduzione al minimo dell'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente e delle regole e procedure di sicurezza; 3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta; 4) individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclaggio dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili.

La **lettera b)** prevede, al fine di riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, in attuazione della direttiva 2018/849, il rispetto delle seguenti indicazioni: 1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, come previsto dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98, introdotto dalla direttiva 2018/851 (l'art. 8-bis (Requisiti minimi generali per la responsabilità estesa del produttore) della direttiva 2008/98 prevede, in particolare, la definizione di obiettivi di gestione dei rifiuti volti a conseguire gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva rifiuti e alle direttive imballaggi, pile, veicoli fuori uso e Raee); 2) prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese; 3) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni che, sull'argomento, sono contenute nella direttiva 2018/851; 4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), valutando la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione.

La **lettera c)** prevede, al fine di riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva 2018/849, il rispetto delle seguenti indicazioni: 1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, come previsto dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98; 2) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni, che sull'argomento, sono contenute nella direttiva 2018/851; 3) individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e dei loro componenti al fine di prevenire la produzione dei rifiuti; 4) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, «uno contro zero» dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE); 5) definire condizioni, requisiti e standard operativi, nonché le relative modalità di controllo, per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE; 6) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Il **comma 2** reca le modalità di adozione dei decreti delegati.

* * * * *

L'articolo 15 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) contiene principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36.

Al **comma 1**: la **lettera a)** affida al Governo il compito di riformulare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti.

La **lettera b)** prevede l'adozione di una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi (anche mediante una modifica di quella attualmente vigente recata dal DLgs 99/1992) che sia finalizzata a garantire il perseguimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica e che consenta di: adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di inquinanti; considerare adeguatamente le pratiche gestionali/operative del settore; disciplinare la possibilità di realizzare nuove forme di gestione innovative finalizzate in particolare al recupero dei nutrienti e del fosforo; garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in sicurezza per l'uomo e per l'ambiente; prevedere la predisposizione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza.

La **lettera c)** prevede l'adeguamento al progresso tecnologico dei criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale.

La **lettera d)** riguarda la definizione delle modalità, dei criteri generali e degli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

Il **comma 2** reca le modalità di adozione dei decreti delegati.

* * * * *

L'articolo 16 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) contiene i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione delle direttive in materia, rispettivamente, di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché disposizioni volte a disciplinare le procedure di emanazione dei decreti delegati.

Al **comma 1**: la **lettera a)** prevede, la riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR10) nel rispetto di specifiche indicazioni quali in particolare: procedere al riordino dei principi generali di riferimento, che deve avvenire nel rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela della concorrenza, nonché del ruolo degli enti locali; prevedere una disciplina sanzionatoria per ogni soggetto obbligato

della filiera; definire la natura del contributo ambientale; promuovere l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità tra loro, ed estendere l'obbligo di raccolta all'intero anno di riferimento, indipendentemente dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato; prevedere, nell'ambito della responsabilità estesa, l'obbligo di sviluppare attività di comunicazione e di informazione univoche, chiare e immediate, ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di raccolta differenziata, di riutilizzo e di recupero dei rifiuti.

La **lettera b)** prevede una riforma evolutiva del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti che assolverà ad una serie di funzioni volte ad esempio a: garantire l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro nazionale, anche al fine di conseguire una maggiore efficacia delle attività di controllo; garantire l'accesso al registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorità preposte ai controlli.

La **lettera c)** prevede la riforma del sistema delle definizioni e delle classificazioni e la modifica della disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale.

La **lettera d)** prevede la razionalizzazione e la disciplina del sistema tariffario al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti e garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva in tema di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti.

La **lettera e)** prevede che la riforma della disciplina dell'end of waste avvenga nel rispetto di specifiche indicazioni quali: disporre che siano fatte salve le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo. Prevede inoltre per le stesse la possibilità di rinnovo, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell'adozione dei decreti e del rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 184-ter del codice dell'ambiente concernente la cessazione della qualifica di rifiuto; istituire presso il MATTM un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006) (autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti le AIA relative ad impianti di gestione dei rifiuti di competenza delle Regioni).

La **lettera f)** prevede la promozione del mercato di beni riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili.

La **lettera g)** prevede il miglioramento della qualità dei rifiuti organici raccolti e trattati, nonché dei processi di gestione e l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità. Si prevede che entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale.

La **lettera h)** prevede che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, rispettanti gli standard europei per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati.

La **lettera i)** prevede la riforma della disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti disciplinando anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra. La **lettera l)** prevede il riordino dell'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo.

La **lettera m)** prevede la razionalizzazione delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto. In particolare con riferimento alle competenze statali, viene in particolare prevista l'attribuzione

allo Stato della fissazione di standard, criteri minimi o criteri di calcolo, che devono essere necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti. Tali standard uniformi devono essere previsti anche in riferimento ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti. Alle regioni viene assegnata la funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, come ad esempio il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale, l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso.

La **lettera n)** prevede di disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come ad esempio quelli di costruzione e demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che originano tali rifiuti.

Il **comma 2** reca le modalità di adozione dei decreti delegati.

Roma, 24 ottobre 2019